

DIRETTIVA SUL DOVERE DI DILIGENZA NELLE CATENE DEL VALORE DELLE IMPRESE

Proposta COM(2022)71 del 23. Febbraio 2022 per una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937.

cepAnalisi N. 16/2022

VERSIONE BREVE [[alla versione lunga in lingua tedesca](#)]

Contesto | Obiettivo | Destinatari

Contesto: Le attività delle imprese possono violare i diritti umani e/o avere un impatto negativo sull'ambiente, e alcuni Stati membri hanno imposto alle imprese obblighi di *due diligence* a questo riguardo. Le imprese incluse nei parametri della normativa, devono adottare delle misure per garantire il rispetto dei diritti umani e la tutela dell'ambiente nelle loro catene del valore.


Obiettivo: Con questa direttiva, la Commissione intende armonizzare i diversi obblighi richiesti dagli Stati membri. A tal fine, la Commissione intende vincolare le imprese ad identificare gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e sull'ambiente ed anche ad evitare tali impatti.

Destinatari: Aziende con un fatturato superiore a 150 milioni di euro e più di 500 dipendenti, le loro filiali ed i partner commerciali diretti ed indiretti di tali aziende.

Parere sintetico

Pro

- ▶ La tutela dei diritti umani e dell'ambiente, non solo nell'UE ma anche nei Paesi terzi, è fondamentale auspicabile. A causa delle catene di approvvigionamento e delle attività economiche transfrontaliere, le imprese rivestono una grande rilevanza nel quadro di tali dinamiche.
- ▶ I principi valoriali della politica estera e commerciale dell'UE non possono essere considerati separatamente rispetto alle attività economiche delle proprie imprese nei Paesi terzi. La direttiva sul dovere di diligenza delle imprese nelle proprie catene del valore colma una lacuna in questo contesto, armonizzando i requisiti delle imprese dell'UE nei confronti dei Paesi terzi.



Contro

- ▶ Il termine "diritti umani" utilizzato si riferisce non solo alla Dichiarazione universale dei diritti umani, ma anche ad altre 19 convenzioni e dichiarazioni internazionali, molte delle quali non sono state ratificate in modo uniforme nemmeno da diversi Stati democratici. In un contesto in cui le catene del valore delle aziende dell'UE dovrebbero diversificarsi maggiormente e ridurre le eccessive dipendenze, tale direttiva sulle catene di approvvigionamento rischia di non ottenere un reale effetto di efficace definizione degli standard da seguire.
- ▶ Le convenzioni e le dichiarazioni coperte dalla direttiva contengono molti obblighi che gli Stati devono concretizzare prima che le imprese possano applicarli, ad esempio il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque.
- ▶ La proposta di direttiva è vaga sotto molti aspetti. L'accumulo di termini giuridici vaghi, anche in articoli essenziali della direttiva, va ritenuto contrario al principio della certezza del diritto. Ad esempio, la direttiva si applica ai "rapporti d'affari consolidati", ma non definisce con sufficiente precisione quando un rapporto commerciale possa venir definito consolidato.
- ▶ L'obbligo di esaminare in modo proattivo anche i partner commerciali consolidati anche in termini di effetti negativi potenziali, richiede uno sforzo sproporzionato specie per molte medie imprese, se misurato rispetto alla loro possibilità di influire sul rispetto dei diritti umani e degli standard ambientali.
- ▶ In combinazione con le rigide norme previste sulla responsabilità, degli obblighi di diligenza difficili da attuare possono portare le imprese più "serie" a evitare proprio quei Paesi in cui i diritti umani e gli standard ambientali vengono spesso disattesi.

Ambito d'applicazione [Si veda, versione lunga A 3.2 und A 3.3]

Proposta della Commissione: Le imprese devono identificare e, ove appropriato, evitare, mitigare o porre rimedio agli impatti negativi effettivi e potenziali sui diritti umani e sugli standard ambientali derivanti da:

- le loro stesse attività,
- l'attività di imprese affiliate, o
- svolte da soggetti con cui la società intrattiene un rapporto d'affari consolidato, sia in modo diretto che indiretto.



Valutazione del CEP: Il dover esaminare in modo proattivo gli impatti negativi di partner commerciali consolidati anche indirettamente comporta uno sforzo che diventa un onere sproporzionato per le PMI. Per tali partner commerciali, l'obbligo di controllo dovrebbe sussistere solo se l'azienda è a conoscenza di possibili effetti negativi proprio attraverso tale consolidato rapporto d'affari consolidato.

Carenza di definizione [versione lunga A.1, A.3.2]

Proposta della Commissione: I rapporti d'affari consolidati vengono definiti come relazioni rapporto d'affari diretto o indiretto che, per intensità o periodo interessato, è duraturo o si prevede che lo sarà e che rappresenta una parte non trascurabile né meramente accessoria della catena del valore.



Valutazione del CEP: La proposta di direttiva è spesso imprecisa. Di frequente le definizioni sono completamente aperte e non danno a colui che dovrà applicare la norma sufficienti indicazioni su come devono venire intese. L'accumulo di termini giuridici vaghi, anche in articoli essenziali della direttiva, è contrario al principio della certezza del diritto. Ad esempio, la direttiva si applica ai "rapporti di affari consolidati", ma non definisce con sufficiente precisione quando un rapporto commerciale è considerarsi tale.

Applicazione di accordi e dichiarazioni internazionali [versione lunga A.3.2]

Proposta della Commissione: Gli impatti negativi considerati, sono impatti negativi sui diritti umani o sull'ambiente che derivano da una violazione dei diritti o dei divieti del diritto internazionale:

- che sono esplicitamente elencati nell'allegato della direttiva, o
- che sono contenute in una convenzione o dichiarazione di cui all'allegato della direttiva.



Valutazione del CEP: È auspicabile che i diritti umani e gli standard ambientali vengano implementati non solo nell'UE, ma anche nei Paesi terzi. Tuttavia, anche diversi Stati riconosciuti democratici non riconoscono uniformemente tutti i diritti contemplati dalla direttiva. Le convenzioni e le dichiarazioni coperte dalla direttiva contengono molti obblighi che gli Stati devono concretizzare prima che le imprese possano applicarli.

Responsabilità civile [versione lunga A.6]


Proposta della Commissione: Le aziende sono responsabili dei danni se non hanno adempiuto al loro dovere di diligenza e di conseguenza si sono verificati degli impatti negativi - che sarebbero dovuti essere identificati, evitati, mitigati, corretti o ridotti al minimo – e che invece hanno causato danni.



Valutazione del CEP: Le rigide regole di responsabilità previste dalla proposta di direttiva, possono indurre le imprese ad evitare alcuni Paesi in cui i diritti umani e gli standard ambientali sono meno rispettati. Di conseguenza, il rispetto dei diritti umani e degli standard ambientali potrebbe deteriorarsi ulteriormente in questi Paesi. Inoltre, in questo caso, si perderebbero pure i vantaggi derivanti dalla "specializzazione" nelle economie e che costituiscono una parte fondamentale del libero scambio.

Applicazione nel recepimento della direttiva [versione lunga A.6]

Proposta della Commissione: Gli Stati membri devono garantire che le loro norme di attuazione della responsabilità civile prevalgano anche nei casi in cui sarebbe altrimenti applicabile la legge di un Paese terzo.



Valutazione del CEP: Questa disposizione si discosta dalla regola generale del diritto dell'UE che prevede l'applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il danno. Tuttavia, la disposizione non costituisce una vera e propria rottura del sistema, perché il diritto dell'UE concepisce anche la possibilità che il diritto degli Stati membri possa prevedere che una situazione sia valutata, in ogni caso, secondo la legge dello Stato membro e non secondo la legge di un altro Stato, comunque essa venga formulata.